



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Welfare e Servizi Educativi

Servizio Diritto all'Istruzione

N. 12 del 3/10/2012

Originale

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva e affidamento della "Fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni" per le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali alla ditta Saggese S.p.a. con sede in Nocera Inferiore (SA), alla Via G.P. D'Aragona n.15 partita I.V.A. 03650400652 rappresentata dal Sig. Gennaro Apicella.
Assunzione dell'impegno di spesa di € 30.000,00 I.V.A. Inclusa al 21% (€ 24.793,39 IVA esclusa).
CIG 369947140B -

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data **14 OTT. 2012** prot. n. **DV/1675**

Registrata all'indice generale

data **15 OTT. 2012** n. **1429**

Tm

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

2

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.31 del 13/12/2012, è stata indetta gara, mediante procedura aperta per la fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni per le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché approvato il relativo capitolato speciale d'appalto e bando di gara - Importo complessivo € 24.793,39 IVA esclusa - € . 30.000,00 iva inclusa (21%) fino a concorrenza dell'intero importo ;

CONSTATATO :

- che alla gara in oggetto partecipavano la ditta Codex s.r.l. e la ditta Saggese s.p.a.;
- che nella seduta del 23/05/2012 la Commissione escludeva la ditta Saggese S.p.a. per le motivazioni a verbale e procedeva all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta Codex s.r.l. ;
- che a seguito della richiesta di riammissione della ditta Saggese S.p.a. e del parere espresso dall'Avvocatura Comunale, in data 5/09/2012 si riuniva la Commissione di gara e procedeva all'apertura della busta contenente l'offerta economica della Ditta Saggese riportante il ribasso del 24,17% sull'importo a base di gara, revocava l'aggiudicazione provvisoria decisa in data 23/09/2012 in favore della ditta Codex S.r.l che aveva offerto il ribasso del 22% e dichiarava la ditta Saggese S.p.A .provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi;
- che in data 24/9/2012 è stato acquisito da questo Servizio il verbale di gara - corredato delle osservazioni del Sig. Segretario Generale – relativo all'aggiudicazione di che trattasi ;

LETTI :

- gli esiti pervenuti a seguito dei controlli posti in essere sul possesso di requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- l'allegato DURC, emesso in data 10/8/2012, attestante la regolarità dell'Impresa;

TENUTO CONTO

- che, al fine dell'applicazione del programma 100, il Servizio Accertamento delle Entrate – Area Governo delle Entrate e Supporto delle Attività di Accertamento, appositamente compulsato, con nota prot. PG/2012/0731208 del 26/9/2012 ha comunicato che la ditta Saggese s.p.a. non risulta detenere, allo stato, unità locali nel territorio cittadino, ragion per cui alcuna morosità può riscontrarsi con riguardo i tributi locali;

RILEVATO:

- che, come previsto dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il suddetto appalto avrà la durata presunta di 12 mesi con decorrenza dalla data di emissione del primo ordinativo e, comunque, fino alla concorrenza dell'intero importo di € 30.000,00 IVA compresa;
- che a seguito di redazione del D.U.V.R.I., allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, non sono stati rilevati oneri per la sicurezza;

D E T E R M I N A

- 1) Aggiudicare definitivamente e affidare alla ditta Saggese S.p.a. con sede in Nocera Inferiore (SA), alla Via G.P. D'Aragona n.15 partita I.V.A. 03650400652 rappresentata dal Sig. Gennaro Apicella l'appalto relativo alla fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni per le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali ;
- 2) Assumere sul capitolo 248935 – intervento 2040505 – del bilancio 2011 r.p. denominato "Acquisizione beni durevoli per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali per ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 ", l'impegno di spesa di € 30.000,00 I.V.A. Inclusa al 21%;
- 3) Precisare che il contratto dovrà essere stipulato, con spese a carico dell'aggiudicataria, mediante scrittura privata semplice, ai sensi dell'art.2702 del Codice civile, con registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.6 del D.P.R.131/86, con oneri di spesa anticipati dalla parte che richiede la registrazione;
- 4) Demandare al C.U.A.G. – Area Forniture e Servizi la repertoriazione del contratto.

Dott.  Maria Rosalia Fedele

08/10/2012 ✓

3


Prog 9618/2012

SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 3.10.2012

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento 2.04.0505 R.P. 2011 CAP. 248935 (IMP. 8495)

Data

IL RAGIONIERE GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

Il Segretario Generale

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 0721675 24/09/2012 12,26
Mitt.: Segretario Generale

Ass.: Diritto all'Istruzione DCWE4100

Fascicolo : 2012.001.699



Napoli, ____/____/2012

Al Dirigente Servizio Diritto all'Istruzione

Al Servizio Gare Forniture e Servizi

LORO SEDI

OGGETTO: Procedura aperta, per l'affidamento relativo alla fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni da destinare alle scuole cittadine dell'infanzia.

Determina n 31 del 13.12.2012

Procedura : Aperta – C.I.G.369947140B

Verbale nr. 86 del 06 /09/2012.

Si consegna la documentazione relativa al verbale di gara in oggetto indicato, corredata delle osservazioni del Segretario Generale.

Il Funzionario Amministrativo
dott. Salvatore Cieri

Cons.15341

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare

Area Gare Forniture e Servizi

Verbale di gara n. 3

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo alla fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni, da destinare alle scuole cittadine dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado statali.

Importo complessivo a base d'asta Euro 24.793,39 oltre IVA e fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato, non sono stati rilevati rischi di interferenza. CIG 369947140B.

L'anno duemiladodici il giorno 5 del mese di settembre alle ore 10,30 negli uffici di Via San Giacomo n. 24, sono presenti:

- 1) Dott.ssa Maria Rosaria Fedele, Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione, che presiede in virtù dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione dell'art. 41, comma 5, dello Statuto, nonché dell'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.
- 2) Dott.ssa Francesca Treçarichi Bianco, Istruttore Direttivo del Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi .
- 3) Dr. Mario Matera, Funzionario del Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi.

Nessun rappresentante e/o delegato assiste alle operazioni di gara.

5

AFB

M

H

PREMESSO

- che, con Determina Dirigenziale del Servizio Diritto all'Istruzione n.31 del 13/12/2011, è stata indetta gara d'appalto ed approvato il Capitolato Speciale di Appalto per l'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante il sistema della procedura aperta, con le modalita' previste dall'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06, a quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta e fino alla concorrenza dell'intero importo.


L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, giusta punto IV.2.1) del bando di gara;

- che nella seduta del 03/05/2012, giusta verbale di gara in pari data, la Commissione procedeva all'esame della documentazione amministrativa delle due ditte concorrenti e demandava al Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi, la richiesta della documentazione che comprovasse ai sensi dell' art. 48 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii, il fatturato globale del triennio dichiarato mediante bilanci e/o fatture, nonché il fatturato specifico relativo alla fornitura oggetto della gara, concernente l'importo autodichiarato;

- che, nella seduta del 23 maggio 2012 giusta verbale di gara in pari data, la Commissione dopo aver proceduto all'esame della documentazione comprovante i requisiti di cui all'art.48 del D.Lgs.163/2006, ammetteva la ditta CODEX S.r.l., ed escludeva la ditta SAGGESE S.p.A, atteso che dalle fatture prodotte, non si evinceva che la fornitura fosse quella oggetto della gara (copertura di sicurezza per termosifoni occorrenti alle scuole cittadine

6

FIB



Z

dell'infanzia), come richiesto dal bando di gara, pertanto aggiudicava provvisoriamente la gara alla ditta CODEX S.r.l. con il ribasso del 22% ;

- che il Presidente della Commissione, a seguito della richiesta di riammissione della ditta SAGGESE S.p.A., richiedeva il parere della Avvocatura Comunale e consequenzialmente con nota n. 624384 del 1/8/2012, alla luce delle considerazioni di cui all'allegato parere dell'Avvocatura Comunale – Area Legale Amministrativa e considerando il settore oggetto della gara come “coperture di sicurezza”, il Presidente chiedeva la convocazione della Commissione di gara per la riammissione della ditta SAGGESE S.p.A.;

- che, con nota PG/2012/661728 del 28/8/2012, anticipata via fax, il Servizio Gare d'Appalto-Area Forniture e Servizi informava le ditte concorrenti che la Commissione di gara si sarebbe riunita, in seduta pubblica, alle ore 10,30 del 5 settembre 2012.

TUTTO CIO' PREMESSO il Presidente all'ora stabilita, dichiara aperta la pubblica seduta, avvertendo che la stessa seguirà con l'osservanza di quanto disposto dall'art.70 del Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

Il Presidente procede all'apertura della busta “B” contenente l'offerta economica della ditta SAGGESE S.p.A., che ha offerto il ribasso del 24,17% sull'importo a base di gara e che ancora sigillata è stata finora custodita nell'armadio blindato del Servizio Gare.

La suddetta concorrente ha indicato l'importo dei costi destinati alla sicurezza.

Il Presidente, preso atto che la ditta SAGGESE S.p.A P.IVA 03650400652,

8

con sede in Nocera Inferiore (SA), alla Via G.P. D'Aragona n. 15, rappresentata dal Sig. Gennaro Apicella, nato a Nocera Inferiore (SA), il 24/11/1947, ha offerto il ribasso del 24,17% sull'importo a base d'asta, revoca l'aggiudicazione provvisoria decretata in data 23/05/2012 in favore della ditta CODEX S.r.l. che ha offerto il ribasso del 22% sull'importo a base di gara e dichiara la ditta SAGGESE S.p.A. provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi. Si demanda al Rup la verifica di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché la verifica della congruità dell'offerta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto alle ore 11:00.

La Commissione

Francesco Vecchi di Bore
Mario Di Stefano

" copie conforme
dell'originale, composte
da n. 4 fascicoli - "

6-7

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20259634	del	02/08/2012
Riferimento	31	del	13/12/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120575699480		

Raccomandata A/R
Spett.le COMUNE DI NAPOLI DIREZIONE CENTRALE X
POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE SERVIZIO DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE
PIAZZA CAVOUR 42
80100 NAPOLI (NA)

Impresa	SAGGESE S.P.A.				
Sede legale	VIA PICCOLOMINI D ARAGONA, 15 84014 NOCERA INFERIORE (SA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DELLE INDUSTRIE 21 84084 FISCIANO (SA)				
Codice Fiscale	03650400652	e-mail	info@saggesespa.it	e-mail PEC	saggesespa@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante	80014890638 - COMUNE DI NAPOLI DIREZIONE CENTRALE X POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE PIAZZA CAVOUR 42 80100 NAPOLI (NA) e-mail: diritto.istruzione@comune.napoli.it				
Oggetto dell'appalto	FORNITURA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di SALERNO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 2671173
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 08/08/2012	
Il responsabile del procedimento D'AGOSTINO ANNA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NOCERA INFERIORE	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7206835001
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/08/2012	
Il responsabile del procedimento VILLANI VINCENZO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.


RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 10/08/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
D'AGOSTINO ANNA





COMUNE DI NAPOLI

Il Segretario Generale

10

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 0504849 18/06/2012 16,32

Mitt : Segretario Generale

Ass. : Diritto all'Istruzione DCSE1145

Fascicolo : 2011.001.902



Napoli, ___/___/2012

Al Servizio Diritto all'Istruzione

Al Servizio Gare d'Appalto
Area Forniture e Servizi

LORO SEDI

OGGETTO: Affidamento relativo alla fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni, da destinare alle scuole cittadine dell'infanzia.

Procedura : Aperta – C.I.G.: 369947140B

Verbale nr. 46 del 24/05/2012.

Si consegnano le osservazioni del Segretario Generale, relative al verbale di gara in oggetto indicato.

Il Funzionario Amministrativo
dott. Salvatore Cieri

Cons.15341

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale II - Funzione Pubblica

Servizio Gare D'Appalto Area Forniture e Servizi

Verbale di gara n. 1

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo alla fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni, da destinare alle scuole cittadine dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado statali.

Importo complessivo a base d'asta Euro 24.793,39 oltre IVA e fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato, non sono stati rilevati rischi di interferenza. CIG 369947140B.

L'anno duemiladodici il giorno 03 del mese di maggio alle ore 10,30 negli uffici di Via San Giacomo n. 24, sono presenti:

1) Dott.ssa Maria Rosaria Fedele, Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione, che presiede in virtù dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione dell'art. 41, comma 5, dello Statuto, nonché dell'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

2) Dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo del Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi .


3) Dr. Mario Matera, Funzionario del Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi.

Nessun rappresentante e/o delegato assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO

- che, con Determina Dirigenziale del Servizio Diritto all'Istruzione n.31


11



n

del 13/12/2011, è stata indetta gara d'appalto ed approvato il Capitolato Speciale di Appalto per l'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante il sistema della procedura aperta, con le modalita' previste dall'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06, a quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta e fino alla concorrenza dell'intero importo.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, giusta punto IV.2.1) del bando di gara.

Ricordato che a norma di legge, l'avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 34 del 21/03/2012, sul BURC n. 17 del 19/03/2012, sul SITAR, sul sito Internet dell'Ente e mediante affissione all'Albo Pretorio, fissando l'espletamento della gara per il giorno 03 maggio 2012 alle ore 10,30; che con l'anzidetto bando sono stati specificati gli atti che le ditte concorrenti  dovevano far pervenire per partecipare alla gara, nonché il termine perentorio delle ore 12,00 del 02 maggio 2012 per la presentazione delle relative offerte.

Tutto ciò premesso, il Presidente, all'ora stabilita dichiara aperta la pubblica seduta, avvertendo che la stessa seguirà con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 70 del Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

Il Presidente prende atto che entro la scadenza del termine stabilito sono pervenuti plichi n. 2 (due) sigillati, giusta verbale del Protocollo Generale Gare n. 0360548 del 02.05.2012.

1) CODEX S.r.l.

PG/2012/356088

2) SAGGESE S.p.A.


PG/2012/356255

Il Presidente, comunica che nella seduta odierna si procederà ad accertare il




13

contenuto della busta "A" relativa alla documentazione amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti; che non si procederà al sorteggio come richiesto dall'art.48 comma 1 del D.Lgs 163/06, ma si farà richiesta alle ditte concorrenti, di comprovare i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativo, dichiarati in sede di gara; che, in successiva seduta pubblica, dopo la verifica della documentazione prodotta ai sensi dell'art.48 del D,Lgs. 163/06, si procederà all'ammissione delle ditte concorrenti e all'apertura delle buste "B", contenenti le offerte economiche. Il Presidente, verifica l'integrità del plico della ditta CODEX S.r.l, con sede in Dosson di Casier (TV) Via F. Ferrara, 6 - Fax 0422.633193, accerta che è stata prodotta la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara. Pertanto, la ditta suddetta viene ammessa alla fase successiva della gara.



Indi, si procede all'apertura del plico sigillato della ditta SAGGESE S.p.A, con sede in Nocera Inferiore (SA) Via G. P. d'Aragona, 15. FAX 081.9211937, e si accerta che è stata prodotta la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara. Pertanto, la ditta viene ammessa alla fase successiva della gara. Ai fini della verifica dell'art. 48 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii sarà richiesto ad entrambe le ditte di comprovare il fatturato globale del triennio dichiarato mediante bilanci e/o fatture, nonché il fatturato specifico relativo alla fornitura oggetto della gara concernente l'importo autodichiarato.

Ultimate le operazioni, il Presidente demanda al Servizio Gare d'Appalto - Area Forniture e Servizi di richiedere ai concorrenti di comprovare i requisiti suddetti. La Commissione si autoconvoca per il prosieguo delle



FEB


M

operazioni di gara, in seduta pubblica, in data 23 Maggio 2012 alle ore 10,00.


Inoltre, il Presidente dà atto che le buste "B" contenenti l'offerta economica delle ditte concorrenti, sigillate e siglate da tutta la Commissione di gara, verranno custodite nell'armadio blindato del Servizio Gare d'Appalto.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto alle ore 11:45.

LA COMMISSIONE



Francesco Turchi
Albino Chella



15
Cons.15341

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Gare D'Appalto - Area Forniture e Servizi

Verbale di gara n. 2

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo alla fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni, da destinare alle scuole cittadine dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado statali.

Importo complessivo a base d'asta Euro 24.793,39 oltre IVA e fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato, non sono stati rilevati rischi di interferenza. CIG 369947140B.

L'anno duemiladodici il giorno 23 del mese di maggio alle ore 10,00 negli uffici di Via San Giacomo n. 24, sono presenti:

1) Dott.ssa Maria Rosaria Fedele, Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione, che presiede in virtù dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione dell'art. 41, comma 5, dello Statuto, nonché dell'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

2) Dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo del Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi.

3) Dr. Mario Matera, Funzionario del Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi.

Nessun rappresentante e/o delegato assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO

- che, con Determina Dirigenziale del Servizio Diritto all'Istruzione n.31

16

del 13/12/2011, è stata indetta gara d'appalto ed approvato il Capitolato Speciale di Appalto per l'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante il sistema della procedura aperta, con le modalita' previste dall'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06, a quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta e fino alla concorrenza dell'intero importo.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, giusta punto IV.2.1) del bando di gara;

- che, nella seduta del 03/05/2012 giusta verbale di gara in pari data, la Commissione dopo aver proceduto all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella BUSTA "A" delle due ditte concorrenti, ha demandato al Servizio Gare d'Appalto Area Forniture e Servizi di formalizzare alle concorrenti la richiesta della documentazione che comprovi, ai sensi dell' art. 48 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii, il fatturato globale del triennio dichiarato mediante bilanci e/o fatture, nonché il fatturato specifico relativo alla fornitura oggetto della gara concernente l'importo autodichiarato;

- che, con nota PG/2012/366333 del 3/05/2012, anticipata via fax, il Servizio Gare d'Appalto-Area Forniture e Servizi, invitava le ditte concorrenti a comprovare i suddetti requisiti, fissando il termine per la ricezione della citata documentazione alle ore 12,00 del 22/05/2012;

- che, giusta verbale del Protocollo Generale Gare n. 423023 del 22/05/2012, entro i prescritti termini, sono pervenuti n. 2 plichi sigillati e precisamente:

Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and the letters 'FIB' followed by a flourish.

17

CODEXS.r.l. PG/2012/387633

SAGGESES.p.A. PG/2012/422009

TUTTO CIO' PREMESSO il Presidente all'ora stabilita, dichiara aperta la pubblica seduta, avvertendo che la stessa seguirà con l'osservanza di quanto disposto dall'art.70 del Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

Il Presidente procede all'apertura del plico della ditta CODEX S.r.l. ed accerta che è stata prodotta la documentazione comprovante i requisiti autodichiarati in sede di gara. Pertanto, la concorrente viene ammessa alla fase successiva della gara.


Il Presidente procede all'apertura del plico della ditta SAGGESE S.p.A, e rileva che dalle fatture prodotte ai fini della verifica di cui all'art. 48 si evince il fatturato nella misura di cui al punto III.2.2 del bando di gara, ma non si rileva che la fornitura di cui alle stesse sia quella oggetto della gara (fornitura di copertura di sicurezza per termosifoni occorrenti alle scuole cittadine dell'infanzia), come richiesto al suddetto punto del bando, in quanto dalla documentazione presentate emerge che sono stati forniti paracolpi e paraspigoli a strutture ospedaliere. Pertanto, la suddetta ditta viene esclusa dalla gara.

Indi, si procede all'apertura della busta B, contenenti l'offerta economica dell'unica ditta ammessa:

CODEX S.r.l. rib. 22 %

La suddetta concorrente ha indicato l'importo dei costi destinati alla sicurezza.

Il Presidente, preso atto che la ditta CODEX S.r.l, P.IVA 00898460266, con



18

sede in Dosson di Casier (TV), alla Via Ferrara n. 6, rappresentata dal Sig. Giorgio Cinti, nato a Buie d'Istria (Croazia), il 04/08/1944, ha offerto il ribasso del 22% sull'importo a base d'asta, dichiara la ditta medesima provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, demandando al Rup la verifica di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06, nonché la verifica della congruità dell'offerta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto alle ore 11:15


Mario Matera
Francesco Vaccaro Bone





COMUNE DI NAPOLI

Segreteria Generale

19

FUNZIONE DI RISCONTRO SUI VERBALI DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(Deliberazione di G.C. n. 828 del 18.05.2010)

VERBALE DI GARA ACQUISITO CON PROT. N. 46 DEL 24 maggio 2012
AFFIDAMENTO FORNITURA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI, DA DESTINARE ALLE
SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA.

RISULTANZE DOCUMENTALI

Determinazione a contrarre

La gara di appalto è stata bandita con determinazione n. 31 del 13.12.2011 del Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione, dotata dell'attestazione di copertura finanziaria.

Bando di gara

Importo: € 24.793,39= (oltre IVA).[II.2.1]

Procedura di aggiudicazione: aperta.[IV.1.1]

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell' art. 82, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.163/2006. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, si valuterà la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. [IV.2.1]

Termine di presentazione delle istanze di partecipazione: "ore 12.00 del 02.05.2012" [IV.3.4].

Verbalizzazione

La gara si è svolta in due sedute pubbliche.

Nella prima, svoltasi presso la sede dell'ufficio Gare d'Appalto, il 03 maggio 2012, dalle ore 10.30, la Commissione, dopo gli atti preliminari, constatato che alla scadenza del termine fissato dal bando erano regolarmente giunte due offerte, ha proceduto alla verifica del contenuto della documentazione amministrativa (busta A), all'esito della quale entrambe le partecipanti sono state ammesse alla fase successiva.

Nella seconda seduta, svoltasi, nella stessa sede, il 23 maggio 2012, dalle ore 10.00, la Commissione ha proceduto all'apertura dei plichi richiesti alle partecipanti per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo dichiarati. La documentazione prodotta dalla ditta CODEX s.r.l. è stata ritenuta "comprovante", mentre quella della ditta SAGGESE S.p.A. "non comprovante" in quanto le fatture presentate erano riferite a forniture diverse (paracolpi e paraspigoli per strutture ospedaliere, invece che coperture di sicurezza per termosifoni). Conseguentemente, la Commissione ha ammesso alla fase successiva di gara la sola ditta CODEX s.r.l. ed è passata all'apertura della busta (B) contenente la sua offerta economica. Accertato che il ribasso offerto era del 22%, la Commissione ha dichiarato la ditta stessa provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, demandando al RUP la verifica di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e della congruità dell'offerta.

OSSERVAZIONI

Preliminarmente, si richiama la segretariale prot. n. 673423 del 20 ottobre 2011, con cui sono state indicate le "linee guida per la redazione dei verbali di gara".

19

19

Per quanto concerne le forme di pubblicità delle gare previste dalla normativa vigente, si rammenta quanto riportato nella segretariale n. 032446 del 17.04.2012.

20

Si rileva il lasso di tempo intercorso tra la determinazione di indizione di gara (dicembre 2011) e la pubblicazione del bando di gara (marzo 2012). Si ricorda, in proposito, che principio cardine del nostro ordinamento è quello del buon andamento (art. 97 Cost.), richiamato esplicitamente dall'art. 43 dello Statuto del Comune che disciplina l'"organizzazione amministrativa". Ebbene, i canoni applicativi di tale principio (regole di azione non giuridiche), come insegna la più affermata dottrina, devono ispirare l'azione dei pubblici poteri in vista di un'amministrazione efficiente ed appropriata (congrua), in modo da garantirne l'economicità, la tempestività, la snellezza e l'adeguatezza ai casi concreti. Né, peraltro, è dato evincere, dagli atti sottoposti al riscontro, alcun richiamo motivazionale al ritardo evidenziato.

Si ricorda che l'ultima parte del comma 1 dell'art. 48 del D.Lg.vo n. 163/2006, in riferimento alla mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 [...]"*.

In sede interpretativa, l'AVCP ritiene che *"La produzione di documentazione non conforme a quella indicata nel bando o nella lettera di invito ovvero la presentazione di documentazione che, pur rientrando nei tipi astratti richiesti dalla legge di gara, non sia concretamente sufficiente, causa l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 del Codice"*.

Con riferimento all'attività di verifica demandata al RUP, si richiama la determinazione dell'Avcp n. 1 del 12/01/2010 con la quale sono state indicate le corrette linee di azione che le stazioni appaltanti devono porre in essere in merito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 38. Su tale punto appare opportuno ricordare che i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, perdurare alla stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione.


Si ricorda:

- che resta intesa la possibilità - riconosciuta alle stazioni appaltanti dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che l'art. 107 del T.U. n. 267/00 al comma 3 lettere a) e b) attribuisce espressamente alla dirigenza la responsabilità delle procedure d'appalto e che l'art. 5 della legge 241/90 prevede per i dirigenti la *"responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale"*.

Null'altro si osserva sulla base della documentazione prodotta e di quanto rappresentato nel verbale di gara, fermo restando il rinvio a tutti gli atti prodromici e successivi, sul cui merito resta la responsabilità di coloro che hanno assunto i relativi provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Gaetano Virtuoso





Servizio Avvocatura Comunale
Servizio Area Legale Amministrativa

Prot. n. PG/2012/616378 del 27.7.2012

Alla Direz. Centrale X – Servizio Diritto all'Istruzione
e p.c. Al Servizio Gare d'Appalto – Area Forniture e Servizi

OGGETTO: Gara per l'affidamento di coperture di sicurezza per termosifoni per le scuole cittadine dell'infanzia – Esclusione ex art. 41, comma 1, lett. c del DLgs. 163/2006

Con riferimento al quesito esposto dal Servizio in indirizzo -relativo alla valutazione di un'istanza di riammissione di una ditta esclusa nella gara in oggetto- in via preliminare si segnala che, effettivamente, la vigente versione dell'art. 41, comma 1, lett. c, del DLgs. 163/2006, nel richiedere apposita dichiarazione concernente "l'importo relativo ai servizi o forniture realizzati negli ultimi tre esercizi", lo riferisce al "settore oggetto della gara"; laddove, evidentemente, il riferimento al medesimo "settore" (genere, tipologia) è più ampio rispetto alla previsione di cui al paragrafo III.2.2 del bando di gara, che richiede forniture identiche rispetto a quelle oggetto della gara.

Sul punto, la stessa Autorità di Vigilanza, con la Determinazione 21/05/2009 n. 5 (LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D.LGS N. 163/2006), ha precisato che "l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi"... è da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto".

Peraltro -se ci si limitasse all'applicazione del citato art. 41, comma 1- al fine di dimostrare la capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti/fornitrici, queste ultime potrebbero alternativamente fornirle mediante documentazione attinente, oltre alla citata lett. c, anche alla lett. a (dichiarazione di almeno due istituti bancari) e b (bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero apposita autocertificazione ai sensi di legge).

Inoltre, "Il terzo comma dell'art. 41 stabilisce, in ogni caso, che il concorrente che non sia in grado, per giustificati motivi (ivi compreso quello concernente l'inizio dell'attività da almeno tre

21

F-

W- ✓

anni), di presentare referenze bancarie o contabili richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria aliunde mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Si tratta di previsione chiaramente ispirata al principio del favor participationis, come tale insuscettibile di interpretazione restrittiva da parte della stazione appaltante, che è tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti economico — finanziari senza aggravare l'onere probatorio a carico delle imprese offerenti e senza indulgere in formalismi ingiustificati" (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06/05/2011, n. 683).

Più in generale, "L'articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizio", al comma 1 indica i documenti attraverso cui può essere fornita la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti, rimettendo alla discrezionalità delle amministrazioni appaltanti l'individuazione del documento o dei documenti ritenuti più idonei a tal fine... I documenti a tal fine ritenuti significativi dal legislatore sono in realtà costituiti da idonee dichiarazioni bancarie (comma 1, lett. a) ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa (comma 1, lett. b) ovvero dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni. Si tratta di tre categorie di documenti del tutto diversi tra di loro per contenuto e funzioni, le prime (idonee dichiarazioni bancarie) essendo finalizzate ad attestare la affidabilità dell'impresa in relazione al credito; i secondi (bilanci o estratti dei bilanci) essendo finalizzati a dimostrare la situazione (interna) contabile e finanziaria dell'impresa e dunque le sue effettiva capacità imprenditoriali; il terzo (dichiarazione sul fatturato globale e su quello relativo ai servizi e forniture oggetto della gara) essendo piuttosto rivolto alla dimostrazione delle concrete capacità operative dell'impresa concorrente... (Consiglio di Stato, sez. V, 23/02/2010, n. 1040).

Alla luce di tali previsioni normative, per quanto attiene il profilo che ha determinato l'esclusione della Saggese spa, la stessa giurisprudenza chiarisce ulteriormente che "L'art. 41 del codice dei contratti pubblici fa riferimento, in luogo dei servizi identici, al settore oggetto di gara e ciò non può che riflettere un intento di allargare l'ambito della tipologia di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara, al fine evidente di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio" (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01/02/2010, n. 52). Ed ancora, "L'art. 41 comma 1, lett. c), d.lg. n. 163 del 1006 fa riferimento all'importo "... relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi " e quindi si deve tenere in considerazione il "genere" delle forniture eseguite e non necessariamente la "specie" delle stesse" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09/11/2010, n. 33297).

In tal senso si è espresso anche codesto Tar Campania (Napoli, sez. III, 06/11/2007, n. 10695), per il quale solo *“in presenza di una clausola del bando di gara di ambigua formulazione, non è necessaria l'immediata impugnazione della clausola stessa, dal momento che la lesività della posizione di contraente si configura solamente al momento della sua esclusione”*.

Nella medesima direzione si è pronunciata consolidata giurisprudenza secondo cui, *“le clausole del bando di gara pubblica, riguardanti requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto riferiti a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura, sono idonee a produrre nei confronti del soggetto che ne sia privo.. una.. lesione effettiva ed attuale, con la conseguenza che in caso di clausola escludente, una volta scaduto il termine di impugnativa del bando, diventa inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, successivamente adottato dall'Amministrazione, costituendo questo un atto meramente esecutivo ed applicativo del bando (Consiglio di Stato, sez. V, 22/09/2009, n. 5653). Analogamente, “Le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione, sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta. Conseguentemente, l'asserita eccessiva gravosità ovvero sproporzione dei requisiti soggettivi richiesti dal bando deve essere contestata entro il termine decadenziale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione sulla g.u. del disciplinare di gara da parte di chi, come la ricorrente, non possiede i citati requisiti limitatamente a taluni anni del triennio preso in considerazione, pena l'inammissibilità dell'impugnativa” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 11/05/2011, n. 691).*

Per altro verso, come sopra rilevato, un eventuale impugnazione dell'esclusione resterebbe esposta alla possibile eccezione di nullità della richiamata prescrizione/clausola del bando, nella misura in cui si ritenesse che essa non rientri fra le cause di esclusione tassativamente configurate dal comma 1 bis dell'art. 46 del D.L.vo, n. 163/2006.

Ciò detto -a prescindere da una considerazione sulle possibili ricadute pregiudizievoli (pronunce sfavorevoli del Tar) connesse all'esito della presente vicenda amministrativa- resta il fatto che la prescrizione/clausola in questione, sotto i profili segnalati, è di dubbia legittimità. Pertanto, sarà cura del Servizio procedente -prima di aggiudicare in via definitiva la gara- operare una valutazione complessiva, in termini di rilevanza/preminenza, dei differenti interessi sottesi per ciascuna delle decisioni che intenderà assumere nel procedimento in esame.

M

Nel valutare le azioni da intraprendere (confermare l'esclusione, annullare la gara, o riammettervi la ditta esclusa), codesto Servizio dovrà preliminarmente tener conto -anche dato l'esito della gara che avrebbe visto un unico partecipante in grado di documentare un fatturato per forniture identiche- del rilievo connesso all'introduzione nel bando di gara di un requisito di partecipazione (più oneroso di quello previsto dal citato art. 41) comportante un eccessivo restringimento dei requisiti di accesso per la partecipazione alla gara; infatti, senza un chiarimento sull'esistenza -o meno- di un numero sufficiente di operatori in grado di concorrere per quella, sola e specifica, fornitura, la rispettiva prescrizione/clausola del bando (III.2.2) che richiede forniture identiche a quelle oggetto di gara (e non forniture riguardanti il medesimo settore), in assenza di puntuale motivazione sulle ragioni di tale restrizione, andrebbe ritenuta illegittima (anche in quanto sproporzionata ed irragionevole).

In questo senso, "La possibilità per la stazione appaltante di stabilire requisiti economici-finanziari ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti dall'art. 41, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, va riconosciuta nel solo caso in cui gli stessi requisiti siano giustificati dalla particolare natura del servizio da affidare; ammettere che si possa prescindere da questa esigenza comporterebbe, infatti, riconoscere alla stazione appaltante la possibilità di aumentare o restringere l'ambito dei possibili partecipanti a suo arbitrio e non per un effettivo e giustificato interesse pubblico" (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 13/03/2008, n. 180).

Quest'ultima pronuncia, dunque, fa emergere il punto di maggior debolezza di tale prescrizione del bando; il quale, a sostegno di essa, si ribadisce, avrebbe dovuto puntualmente motivare sulle ragioni dell'inserimento di un requisito di accesso più gravoso di quello predeterminato dall'art. 41, comma 1, lett. c); consistente nella richiesta -nell'ambito della dimostrazione della capacità economico finanziaria- di un fatturato specifico per forniture identiche (e non per forniture dello stesso genere) di quelle oggetto della gara: restando, altrimenti, ingiustificata la conseguente restrizione delle possibilità di partecipazione alla gara in oggetto.

Ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che, secondo la stessa giurisprudenza amministrativa, "La disposizione contenuta nell'art. 41 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, consente all'amministrazione appaltante di inserire nel bando di gara la richiesta della prova della capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione che riguardi sia il fatturato globale, sia il fatturato del settore oggetto dell'appalto, ma solo la dichiarazione del primo dato è indispensabile (nell'ambito della scelta discrezionale dei documenti ritenuti più opportuni al fine della prova del requisito in esame) ai fini della legittimità del bando, laddove la richiesta del secondo dato è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, il cui concreto esercizio sfugge al sindacato di legittimità

W

allorquando non risulti essere manifestamente logica, arbitraria, irragionevole o irrazionale" (di nuovo Consiglio di Stato, sez. V, 23/02/2010, n. 1040).

Inoltre, la finalità di conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, unitamente al doveroso rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, sono profili più volte evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa; in ultimo con una recentissima sentenza -n. 985 del 27 giugno 2012- del Tar Veneto, Venezia, sez. I; secondo cui, con riferimento all'impugnazione di un bando di gara e di un conseguente provvedimento di esclusione, "in base al medesimo art. 3 del disciplinare di gara, al fatturato globale realizzato negli ultimi quattro esercizi finanziari si aggiunge altresì l'ulteriore requisito di aver effettuato un servizio identico a quello oggetto di gara... Ebbene, l'effetto combinato delle previsioni sopra riportate, restringendo ulteriormente la platea dei possibili partecipanti alla procedura de qua non solo agli operatori economici già presenti in maniera consolidata sul mercato ma anche a quelli, tra loro, che si siano già cimentati in servizi identici a quello oggetto di gara, comporta un'evidente illegittima compressione (se non una vera e propria vanificazione) del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche. Infatti, se non può considerarsi irragionevole restringere il novero delle imprese che possano partecipare alla gara a quelle in grado di fornire le necessarie credenziali di affidabilità (cfr. Cons. di stato, sez. V, 2 febbraio 2010, n. 426), tuttavia, tenuto conto del tenore altamente specialistico del servizio oggetto di gara e della peculiarità delle modalità esecutive richieste, le due clausole, come sopra richiamate, operano in concreto un effetto selettivo - in ordine ai requisiti congiuntamente richiesti a pena di esclusione, delle capacità tecniche ed economiche-finanziarie necessarie per l'affidamento in questione - del tutto sproporzionato e irragionevole, poiché in patente violazione dei limiti della necessità, idoneità ed adeguatezza, nei quali si compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo perseguito, ai quali soggiace la facoltà della stazione appaltante di introdurre requisiti di capacità economica e tecnico-professionale diversi o comunque più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 41 e 42 del d.lgs. 163 del 2006 (cfr. TAR Veneto, sez. I, 9 marzo 2012, n. 345)".

Nonostante tutto ciò, va evidenziato come non risulti che la società esclusa abbia impugnato il bando di gara; e, pertanto, nella misura in cui si sostenga -come è plausibile- che le ragioni dell'esclusione non derivano da una interpretazione (fra più possibili) del bando di gara, ma dall'applicazione di sua previsione univoca, limitatamente a quest'aspetto, ciò dovrebbe comportare l'inammissibilità di un eventuale impugnazione, in sede giurisdizionale, del provvedimento di esclusione.

26

Resta il fatto che il bando di gara, quale *lex specialis* (ed ai sensi del comma 2 dello stesso art. 41), può contemplare ulteriori -e più gravosi- requisiti di partecipazione di quelli predeterminati dalla legge, pur sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, di non eccessivo restringimento dei requisiti di accesso per la partecipazione alla gara e, in ultimo, nel rispetto del principio, recentemente normato, di tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche.

F

Ora, limitandosi ad una ricognizione, in sé, del contenuto prescrittivo di cui al punto III.2.2 del bando di gara, non c'è dubbio che la soglia economica richiesta a ciascun concorrente (30% del valore a base d'asta) sia ivi esclusivamente riferito "alla fornitura oggetto della gara (realizzata negli ultimi tre esercizi)"; e, dunque, nella specie, alle sole "coperture di sicurezza per termosifoni (per le scuole cittadine dell'infanzia)".

Da questo punto di vista, la circostanza che la documentazione (fatture) prodotta dalla ditta Saggese s.p.a. -da questa utilizzata ai fini del raggiungimento della soglia economica di fatturato richiesta dal punto III.2.2 del bando- riguardi "paracolpi e paraspigoli (a strutture ospedaliere)", legittimerebbe la sua esclusione (come quella nei confronti di qualsiasi altra partecipante non avesse documentato d'aver raggiunto, nel pregresso triennio, la prescritta soglia di fatturato mediante forniture di "coperture di sicurezza per termosifoni (per le scuole cittadine dell'infanzia)").

Peraltro, nel caso di specie -pur trattandosi di cognizioni tecniche ultronee alle competenze di questa Avvocatura- va segnalato che non pare affatto scontato che le forniture di "paracolpi e paraspigoli a strutture ospedaliere" riguardino il medesimo settore/genere di quelle relative a "coperture di sicurezza per termosifoni per le scuole cittadine dell'infanzia". Infatti, oltre al grado di divaricazione derivante dalla destinazione ad una diversa struttura (ospedali in luogo di scuole per l'infanzia) e ad una diversa tipologia di utenti (malati in luogo di fanciulli), si ipotizza che solo i "paracolpi" -e non i "paraspigoli"- siano a difesa delle persone (in analogia alla presumibile funzione di sicurezza rivestita, per i bambini, dalle "coperture di sicurezza per termosifoni").

A riguardo, ove tale profilo assumesse qui rilevanza, non potrebbero che spettare al Servizio procedente le valutazioni di ordine tecnico circa l'assimilabilità e/o la riferibilità al medesimo settore del tipo di fornitura oggetto di gara (coperture di sicurezza per termosifoni) con quella (paracolpi e paraspigoli) computata ai fini del fatturato da raggiungere (secondo il punto III.2.2 del bando di gara in oggetto); anche tenuto conto della non coincidente destinazione di strutture ed utenti.

Tuttavia -oltre ai dubbi (di seguito approfonditi) sulla legittimità del bando per effetto della restrizione prodotta da tale clausola- la conclusione per la legittimità del provvedimento di

W

esclusione è messa in dubbio dalla recente modifica dell'art. 46 del D.L.vo, n. 163/2006, mediante l'aggiunta del comma 1 bis (introdotto dall'art. 4, 2 comma, n. 2, lett. d, del D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n.106/2011). In specie, il comma 1 bis ha introdotto il principio della tassatività delle cause di esclusione dei soggetti partecipanti alle gare indette dalla P.A, prevedendo la possibilità di comminare l'esclusione solo <<in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle>>.

Ora, secondo una delle prime pronunce giurisprudenziali sul punto, *“in base a tale norma, in definitiva, è oggi possibile comminare l'esclusione da una gara solo ove vi sia incertezza in ordine alla provenienza della domanda, al suo contenuto o alla sigillazione dei plichi e ogni altra ragione di non partecipazione agli incanti non può essere prevista, a pena di nullità della disposizione del bando o della lettera d'invito (cfr. in tal senso e da ultimo T.A.R. Liguria, sez. II, 22 settembre 2011, n. 1396, e T.A.R. Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376). Ora, poiché tra le predette cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, non sembra rientrare anche la mancata presentazione delle referenze bancarie, sembra evidente che la Stazione appaltante non avrebbe potuto escludere la ricorrente dalla gara, ma, in ipotesi, avrebbe dovuto invitarla ad integrare la documentazione mancante” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 632/2011).*

Pertanto, sebbene nel caso in esame non risulta esservi alcuna possibilità di integrazione/regolarizzazione e sussistano dei dubbi interpretativi sulla portata applicativa di detta disposizione di cui al comma 1 bis (su cui dovranno far luce dottrina, giurisprudenza, se non lo stesso legislatore), tale comma potrebbe far ritenere assoggettabili al regime della nullità prescrizioni/clausole del bando ulteriori a quelle in esso espressamente indicate e, più in generale, a quelle previste dalla legge (in specie, dal D.L.vo n. 163/2006 e dal rispettivo regolamento): ciò, a maggior ragione nel caso di specie, in cui, per un verso, tali prescrizioni/clausole -come di seguito precisato- appaiano di per sé illegittime; e, per l'altro, lo stesso bando non le ha espressamente previste come “a pena di esclusione”.

In particolare, laddove ritenesse violati i principi di logicità, proporzionalità, massima partecipazione alle gare pubbliche (quest'ultimo, peraltro, di derivazione comunitaria, con ciò profilandosi anche la disapplicazione delle norme -in specie il comma 2 dell'art. 41 del DLgs. 163/2006- autorizzative di detta clausola), codesto Servizio valuterà se:

- Valorizzare l'efficienza/economicità dell'azione amministrativa, quanto, allora, potrebbe far ritenere nulla (in applicazione del suesposto principio della tassatività delle cause di esclusione introdotto dal citato comma 1 bis dell'art. 46) la clausola del bando con la prescrizione del fatturato "specifico" (almeno rispetto alla mancata considerazione -come previsto dall'art. 41, comma 1, lett. c, del DLgs. 163/2006- delle forniture del settore); ovvero, più prudentemente, far ritenere inefficace (ai fini dell'esclusione) detta prescrizione. Di conseguenza, potendo ulteriormente valutare la riammissione della ditta esclusa (subordinandola o meno ad un giudizio positivo sull'assimilabilità e/o la riferibilità al medesimo settore del tipo di fornitura documentata dalla Saggese spa).

- Dar preminenza al principio della certezza degli atti -e connessi rapporti- giuridici (tutelando meglio la 'par condicio' fra i due concorrenti); e, allora, potrebbe annullare l'intera gara, riformulando l'intero bando sulla base di quanto suesposto (valutando, fra l'altro, se richiedere un fatturato "specifico" e, in caso positivo, estendendolo anche le forniture riguardanti il medesimo settore di quelle oggetto di gara).

Mentre, in ultima analisi, laddove il Servizio in indirizzo -anche facendo leva sulla mancata impugnazione del bando- non ritenga incompatibile la disposta esclusione con il richiamato principio di tassatività delle cause di esclusione, né ritenga che assuma rilevanza la violazione dei principi di logicità, proporzionalità, *favor participacionis*, allora potrebbe ritenere di dover confermare il provvedimento di esclusione; peraltro, l'Ufficio procedente potrebbe giungere ad analoga conclusione ove, oltre a ritenere non applicabile il citato comma 1 bis, ritenga che l'illegittimità della prescrizione del bando (in quanto intesa in senso parziale, con sopravvivenza, cioè, dell'obbligatoria documentabilità di forniture riguardanti il "settore oggetto di gara") non sia utile alla Saggese spa ad integrare tale requisito di partecipazione (e dunque non rilevi ai fini della sua riammissione).

Fermo restando l'autonomia decisionale del Servizio in indirizzo e rimanendo comunque a disposizione per ogni ulteriore confronto e chiarimento, in questi termini è il parere di questa Avvocatura.

L'Avvocato Estensore
Avv. Gabriele Romano

L'Avvocato Dirigente
Avv. Giuseppe Dardo

1
copie conforme
dell'originale, conforme



COMUNE DI NAPOLI
Segreteria Generale

FUNZIONE DI RISCONTRO SUI VERBALI DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(Deliberazione di G.C. n. 828 del 18.05.2010)

VERBALE DI GARA ACQUISITO CON PROT. N. 86 DEL 6 settembre 2012
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COPERTE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI, DA DESTINARE
ALLE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA.
(riapertura di gara a seguito di richiesta di riammissione)

RISULTANZE DOCUMENTALI

La gara - già oggetto di "riscontro" agli atti assunti dalla Segreteria Generale con n. prot. 46 del 24 maggio 2012 - è stata riaperta a causa della richiesta di riammissione dell'unica altra concorrente, SAGGESE S.p.A. Quest'ultima, infatti, all'esito dell'esame della documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, era stata esclusa perchè *"dalle fatture prodotte non si evinceva che la fornitura fosse quella oggetto della gara, come richiesto dal bando"*.

Il Presidente della Commissione di gara, a seguito della suddetta richiesta di riammissione, ha sollecitato un parere dell'Avvocatura Municipale-Area Legale Amministrativa, che si è espressa con nota prot. n. 616378 del 27.07.2012. Il Presidente *"conseguenzialmente con nota n. 624384 del 1/8/2012, alla luce delle considerazioni di cui all'allegato parere [...] e considerando il settore oggetto della gara come "coperture di sicurezza", chiedeva la convocazione della Commissione di gara per la riammissione della ditta Saggese S.p.A."* Così, in data 5 settembre 2012, dalle ore 10.30, presso la sede del Servizio Gare d'Appalto, si è riunita, in terza seduta pubblica, la Commissione di gara.

In tale sede, senza che risulti verbalizzata alcuna attività attinente alla riammissione in gara della ditta resistente, la Commissione, ha proceduto all'apertura della busta "B" della ditta precedentemente esclusa, che, sigillata, era rimasta *"custodita nell'armadio blindato del Servizio Gare"*. La Commissione, constatato che il ribasso proposto - del 24,17% sull'importo a base di gara - costituiva la migliore offerta, ha revocato la precedente aggiudicazione provvisoria e ha nominato la ditta SAGGESE S.p.A. provvisoriamente aggiudicataria della gara, demandando, conclusivamente, al RUP la verifica di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

OSSERVAZIONI

Preliminarmente, si richiama la segretariale prot. n. 673423 del 20 ottobre 2011, con cui sono state indicate le *"linee guida per la redazione dei verbali di gara"*.

In merito al provvedimento di riammissione, nel verbale si legge testualmente: *"considerando il settore oggetto della gara come "coperture di sicurezza", il Presidente chiedeva la convocazione della Commissione di gara per la riammissione della ditta SAGGESE S.p.A."*. Riunitasi, la Commissione non entra affatto nel merito e sembra dare la riammissione come per avvenuta.

I fatti così verbalizzati, suscitano due osservazioni.

La prima riguarda il corretto esercizio del potere di autotutela. Secondo il principio del *contrarius actus*, detto potere spetta alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento. Nel caso di specie, pertanto, competente a disporre l'annullamento del primo provvedimento di esclusione e

la successiva riammissione in gara (così come l'annullamento della prima aggiudicazione e la pronuncia della nuova) poteva essere solo (ma dalla verbalizzazione non traspare) lo stesso organo che detti provvedimenti aveva emanato, ovvero la Commissione giudicatrice di gara. Questa, peraltro, costituisce un collegio perfetto, per cui le sue operazioni devono essere svolte dal *plenum* e non possono essere delegate a singoli membri, soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative (Cons. Stato, IV Sez. n. 3819/2000; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2002, n. 6194).

La seconda riguarda la motivazione. Nella già citata segretariale prot. n. 673423 del 20 ottobre 2011, in proposito, richiamando il contenuto dell'art. 3 della legge 241/1990, si sottolinea che *"anche il verbale di gara non deve essere inficiato da difetto di motivazione, ovvero da insufficiente esternazione delle ragioni giustificative dell'attività della commissione, in particolare, laddove esso riporta provvedimenti concludenti adottati dalla commissione [...]"*. Ebbene, il provvedimento di riammissione in gara della ditta SAGGESE S.p.A. (e, correlativamente, quello di revoca dell'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta CODEX S.r.l.) risulta non adeguatamente motivato, ancor più, se si tiene conto dell'articolato parere dell'Avvocatura Municipale che poneva in competizione più opzioni risolutive e ricordava *"l'autonomia decisionale del Servizio"* richiedente.

L'aggiudicazione definitiva resta subordinata, come indicato nel verbale di gara, all'esito favorevole dei controlli riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06, demandati al RUP. A tal proposito, si richiamano le determinazioni dell'Avcp n. 1 del 12 gennaio 2010, con cui sono stati tracciati i *"profili interpretativi e applicativi della norma"*, e n. 1 del 16 maggio 2012 (intitolata: *"Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici"*), con cui gli stessi sono stati integrati a seguito di intervenute modifiche legislative.

Si ricorda:

- che resta intesa la possibilità - riconosciuta alle stazioni appaltanti dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che l'art. 107 del T.U. n. 267/00 al comma 3 lettere a) e b) attribuisce espressamente alla dirigenza la responsabilità delle procedure d'appalto e che l'art. 5 della legge 241/90 prevede per i dirigenti la *"responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale"*.

Null'altro si osserva sulla base della documentazione prodotta e di quanto rappresentato nei verbali di gara, fermo restando il rinvio a tutti gli atti prodromici e successivi, sul cui merito resta la responsabilità di coloro che hanno assunto i relativi provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Gaetano Virtuba



COMUNE DI NAPOLI

Segreteria Generale

FUNZIONE DI RISCONTRO SUI VERBALI DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(Deliberazione di G.C. n. 828 del 18.05.2010)

VERBALE DI GARA ACQUISITO CON PROT. N. 46 DEL 24 maggio 2012
AFFIDAMENTO FORNITURA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI, DA DESTINARE ALLE
SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA.

RISULTANZE DOCUMENTALI

Determinazione a contrarre

La gara di appalto è stata bandita con determinazione n. 31 del 13.12.2011 del Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione, dotata dell'attestazione di copertura finanziaria.

Bando di gara

Importo: € 24.793,39= (oltre IVA).[II.2.1]

Procedura di aggiudicazione: aperta.[IV.1.1]

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell' art. 82, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.163/2006. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, si valuterà la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. [IV.2.1]

Termine di presentazione delle istanze di partecipazione: "ore 12.00 del 02.05.2012" [IV.3.4].

Verbalizzazione

La gara si è svolta in due sedute pubbliche.

Nella prima, svoltasi presso la sede dell'ufficio Gare d'Appalto, il 03 maggio 2012, dalle ore 10.30, la Commissione, dopo gli atti preliminari, constatato che alla scadenza del termine fissato dal bando erano regolarmente giunte due offerte, ha proceduto alla verifica del contenuto della documentazione amministrativa (busta A), all'esito della quale entrambe le partecipanti sono state ammesse alla fase successiva.

Nella seconda seduta, svoltasi, nella stessa sede, il 23 maggio 2012, dalle ore 10.00, la Commissione ha proceduto all'apertura dei plichi richiesti alle partecipanti per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo dichiarati. La documentazione prodotta dalla ditta CODEX s.r.l. è stata ritenuta "comprovante", mentre quella della ditta SAGGESE S.p.A. "non comprovante" in quanto le fatture presentate erano riferite a forniture diverse (paracolpi e parasigoli per strutture ospedaliere, invece che coperture di sicurezza per termosifoni). Conseguentemente, la Commissione ha ammesso alla fase successiva di gara la sola ditta CODEX s.r.l. ed è passata all'apertura della busta (B) contenente la sua offerta economica. Accertato che il ribasso offerto era del 22%, la Commissione ha dichiarato la ditta stessa provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, demandando al RUP la verifica di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e della congruità dell'offerta.

OSSERVAZIONI

Preliminarmente, si richiama la segretariale prot. n. 673423 del 20 ottobre 2011, con cui sono state indicate le "linee guida per la redazione dei verbali di gara".

Per quanto concerne le forme di pubblicità delle gare previste dalla normativa vigente, si rimanda quanto riportato nella segretariale n. 032446 del 17.04.2012.

Si rileva il lasso di tempo intercorso tra la determinazione di indizione di gara (dicembre 2011) e la pubblicazione del bando di gara (marzo 2012). Si ricorda, in proposito, che principio cardine del nostro ordinamento è quello del buon andamento (art. 97 Cost.), richiamato esplicitamente dall'art. 43 dello Statuto del Comune che disciplina l'"organizzazione amministrativa". Ebbene, i canoni applicativi di tale principio (regole di azione non giuridiche), come insegna la più affermata dottrina, devono ispirare l'azione dei pubblici poteri in vista di un'amministrazione efficiente ed appropriata (congrua), in modo da garantirne l'economicità, la tempestività, la snellezza e l'adeguatezza ai casi concreti. Né, peraltro, è dato evincere, dagli atti sottoposti al riscontro, alcun richiamo motivazionale al ritardo evidenziato.

Si ricorda che l'ultima parte del comma 1 dell'art. 48 del D.Lg.vo n. 163/2006, in riferimento alla mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 [...]"*.

In sede interpretativa, l'AVCP ritiene che *"La produzione di documentazione non conforme a quella indicata nel bando o nella lettera di invito ovvero la presentazione di documentazione che, pur rientrando nei tipi astratti richiesti dalla legge di gara, non sia concretamente sufficiente, causa l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 del Codice"*.

Con riferimento all'attività di verifica demandata al RUP, si richiama la determinazione dell'Avcp n. 1 del 12/01/2010 con la quale sono state indicate le corrette linee di azione che le stazioni appaltanti devono porre in essere in merito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 38. Su tale punto appare opportuno ricordare che i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, perdurare alla stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione.

Si ricorda:

- che resta intesa la possibilità - riconosciuta alle stazioni appaltanti dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che l'art. 107 del T.U. n. 267/00 al comma 3 lettere a) e b) attribuisce espressamente alla dirigenza la responsabilità delle procedure d'appalto e che l'art. 5 della legge 241/90 prevede per i dirigenti la *"responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale"*.

Null'altro si osserva sulla base della documentazione prodotta e di quanto rappresentato nel verbale di gara, fermo restando il rinvio a tutti gli atti prodromici e successivi, sul cui merito resta la responsabilità di coloro che hanno assunto i relativi provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Gaetano Virtuoso





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale X
Politiche Sociali ed Educative
Servizio Diritto all'Istruzione

33

DETERMINAZIONE

N. 31 del 13.12.2011

Originale

OGGETTO: Indizione gara, mediante procedura aperta per la fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni per le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.
Importo complessivo € 24.793,39 (IVA esclusa) - € 30.000,00 (IVA inclusa al 21%) fino a concorrenza dell'intero importo sul capitolo 248935 - intervento 2040505 - del bilancio 2011 denominato "Acquisizione beni durevoli per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali per ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 81/2008". **CIG 369947140B**
Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e relativo bando di gara.

Pervenuta al Servizio Finanziario

14 DIC. 2011
in data prot. n. W.3043

Registrata all'indice generale

14 DIC. 2011 n. 2693

T...

[Signature]



34

Determinazione n. 1429 del 15/10/12

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000, il 23 OTT. 2012.

p. IL SEGRETARIO GENERALE